

**Accordo Finanziario**  
**per un Progetto nell'ambito del Programma Erasmus+<sup>1</sup>**

**Settore Istruzione Scolastica**

**Attività KA2**

**Partenariati strategici**

**Accordo n. 2015-1-IT02-KA201-014774**

<b>IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI</b>	<b>CUP</b> _____
<b>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b>	<b>CUP</b> _____
<b>COMUNE DI BOLOGNA</b>	<b>CUP</b> _____
<b>ADI Associazione Docenti Italiani</b>	<b>CUP</b> _____

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

Ente di diritto pubblico

Codice fiscale nr. 80030350484.

N° di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:

Palazzo Gerini

Via Michelangelo Buonarroti, 10

50122 Firenze

e sede operativa in:

Via Cesare Lombroso, 6/15

50134 Firenze

(qui di seguito nominata "AN"), rappresentata ai fini della firma del presente Accordo dal Direttore Generale Flaminio Galli, e che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come "La Commissione"

**E**

**IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI**

via Bassanelli, 9-11

40129 BOLOGNA

Numero PIC: 949241807

<sup>1</sup> Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

Modello Accordo finanziario (multi-beneficiario): Versione 2015

Numero Accordo: 2015-1-IT02-KA201-014774

Natura giuridica ufficiale \_\_\_\_\_

N. di registrazione alla Camera di Commercio \_\_\_\_\_

Codice Fiscale o Partita IVA \_\_\_\_\_

di seguito denominato "coordinatore", rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da \_\_\_\_\_ (indicare funzione, nome e cognome) e gli altri beneficiari indicati nell'Allegato VI, di seguito denominati collettivamente "beneficiari", e singolarmente "beneficiario" ai fini del presente Accordo, le cui disposizioni si applicano senza distinzione tra il coordinatore o altro beneficiario,

### **HANNO CONVENUTO**

speciali ") Parte I, le Condizioni Generali (di seguito denominate "Le Condizioni Generali") Parte II e i successivi allegati:

- Allegato I Descrizione del Progetto – sezioni **E** del modulo di candidatura
- Allegato II Budget approvato
- Allegato III Regole finanziarie e contrattuali
- Allegato IV Non applicabile
- Allegato V Mandati forniti al coordinatore dagli altri beneficiari
- Allegato VI Elenco degli altri beneficiari

2

che costituiscono parte integrante del presente Accordo , di seguito denominato "l'Accordo".

I termini di cui alle Condizioni Speciali prevalgono su quelli di cui alle Condizioni Generali,

I termini di cui alle Condizioni Speciali e quelli di cui alle Condizioni Generali prevalgono su quelli degli allegati.

I termini di cui all'Allegato III prevalgono su quelli di cui agli altri allegati.

I termini di cui all'Allegato II prevalgono su quelli all'Allegato I.



## PARTE I CONDIZIONI SPECIALI

### ARTICOLO I.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

**I.1.1** L'AN ha deciso di accordare un finanziamento, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati dell'Accordo, al Progetto dal titolo **Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties** (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 2 – Partenariati Strategici, come descritto nell'Allegato I.

**I.1.2** Con la firma dell'Accordo, il beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, il finanziamento e si impegna a realizzare il Progetto.

### ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

**I.2.1** L'Accordo entra in vigore alla data della firma di entrambe le parti.

**I.2.2** Il Progetto dovrà avere inizio non prima del **01/10/2015** e dovrà terminare non oltre il **30/09/2017**.

### ARTICOLO I.3 - IMPORTO MASSIMO E FORMA DEL FINANZIAMENTO

#### I.3.1 Importo massimo accordato

L'importo massimo accordato è di Euro **160.700,00** erogato sotto forma di contributo basato su scala di contributi unitari e sul rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti, secondo le seguenti disposizioni:

- a. Costi ammissibili come specificato nell'Articolo II.16;
- b. Budget approvato come indicato nell'Allegato II;
- c. Regole finanziarie come indicate nell'Allegato III.



### I.3.2 Trasferimenti di Budget senza emendamento

Fatto salvo l'articolo II.11 e a condizione che il Progetto venga realizzato come descritto nell'Allegato I, i beneficiari sono autorizzati a modificare il budget approvato di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, senza che questi adeguamenti generino un emendamento all'Accordo ai sensi dell'Articolo II.11, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. Ai beneficiari è consentito trasferire fino al 20% dei fondi assegnati per le categorie di spesa Gestione e implementazione del Progetto, per gli Incontri di Progetto Transnazionali, per le Opere di Ingegno, per gli Eventi Moltiplicatori, per le Attività di Apprendimento/Insegnamento/Formazione e per i Costi Eccezionali a qualsiasi altra categoria di spesa con l'eccezione delle categorie di spesa per la Gestione e implementazione del Progetto e i Costi eccezionali.
- b. Ogni trasferimento di budget comporterà un aumento fino ad un massimo del 20 % dell'importo concesso a quella categoria di budget come specificato nell'Allegato II.
- c. Ai beneficiari è consentito trasferire i fondi assegnati per qualsiasi categoria di spesa alla categoria di spesa per il supporto dei bisogni speciali, anche se non erano stati assegnati fondi per i bisogni speciali, come specificato nell'Allegato II. In questo caso l'aumento massimo del 20% della categoria di spesa per il supporto dei bisogni speciali non si applicherà.
- d. In deroga al punto (a) del presente articolo, ai beneficiari è consentito trasferire fondi stanziati per ogni categoria di spesa ad eccezione del supporto per i Bisogni Speciali alla categoria di spesa dei Costi Eccezionali al fine di contribuire ai costi di una garanzia finanziaria, lì dove sia richiesta dall'AN all'Articolo I.4.1 ed anche se non erano stati stanziati fondi per i Costi Eccezionali come specificato nell'Allegato II. In tal caso non si dovrà applicare l'aumento massimo del 20% della categoria di spesa dei Costi Eccezionali.

### ARTICOLO I.4- RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicheranno le seguenti disposizioni:

#### I.4.1 Primo prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire ai beneficiari il sostegno finanziario necessario all'avvio delle attività.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'AN dovrà versare al coordinatore un prefinanziamento di **Euro 128.560,00**, corrispondente all'80% del contributo indicato all'Articolo I.3.1.



### **I.4.2 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti**

Entro **30 aprile 2016** il coordinatore deve compilare un Rapporto intermedio sullo stato di implementazione del Progetto, all'interno del Mobility Tool+ (se disponibile), relativo al periodo compreso tra la data di inizio delle attività progettuali, specificata nell'Articolo I.2.2, e la data di presentazione del rapporto stesso.

### **I.4.3 Rapporto finale e la richiesta di pagamento del saldo**

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il coordinatore deve compilare all'interno del Mobility Tool+ un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto e caricare tutti i risultati del progetto in VALOR come indicato all'art. I.10.2.. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'articolo II.16 e dell'Allegato III.

Il Rapporto Finale è considerato come la richiesta da parte del coordinatore del pagamento del saldo.

Il coordinatore dovrà dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto Finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità all'Accordo e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede controlli o audit, come indicato all'articolo II.20.

5

### **I.4.4 Pagamento del saldo**

Il pagamento del saldo, che non può essere reiterato, è destinato a rimborsare oppure a coprire, successivamente alla di fine Progetto stabilita all'Articolo I.2.2 la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione del Progetto.

Fatti salvi gli articoli II.17.2 e II.17.3, l'AN dovrà versare al coordinatore l'importo dovuto, a titolo di saldo, entro 60 giorni di calendario dalla data di acquisizione dei documenti che costituiscono il Rapporto finale.

Tale importo sarà determinato a seguito dell'approvazione del Rapporto Finale in conformità a quanto precisato nel comma che segue. L'approvazione del Rapporto Finale non implicherà il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essa contenute.

L'importo del saldo sarà determinato detraendo, dall'importo finale dell'Accordo determinato a norma dell'Articolo II.18, l'importo totale del prefinanziamento già erogato. Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale dell'Accordo, determinato a norma dell'articolo II.18, il pagamento del saldo può assumere la forma di un rimborso, come previsto dall'articolo II.19.



#### **I.4.5 Mancato invio della documentazione**

Qualora il coordinatore non presenti il Rapporto Intermedio o il Rapporto Finale corredato dai documenti di cui sopra, l'AN invierà un sollecito formale entro 15 giorni di calendario dalla data di scadenza. Nel caso in cui il coordinatore non trasmetta la documentazione richiesta entro i 30 giorni di calendario successivi alla data del sollecito, l'AN si riserva il diritto di recedere dall'Accordo ai sensi dell'Articolo II.15.2.1(b), e di richiedere il rimborso dell'intero ammontare dei prefinanziamenti erogati, in conformità all'Articolo II.19.

#### **I.4.6 Lingua da utilizzare nelle domande di pagamento e nelle relazioni**

Il coordinatore è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i Rapporti, intermedio e finale, in lingua italiana.

#### **I.4.7 La conversione in Euro delle spese sostenute in un'altra valuta**

In deroga all'Articolo II.17.6, qualsiasi conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dai beneficiari al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito Internet<sup>2</sup>, applicabile il giorno in cui l'Accordo è firmato dall'ultima delle due parti.

### **ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI**

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: \_\_\_\_\_

Indirizzo della filiale: \_\_\_\_\_

Denominazione esatta del titolare del conto: \_\_\_\_\_

Codice IBAN: \_\_\_\_\_

Numero conto di Tesoreria Unica\* \_\_\_\_\_

\*I beneficiari assoggettati al sistema di Tesoreria Unica dovranno indicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/infoeuro/infoeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm)



## ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

### I.6.1 Organo preposto al controllo dei dati

In conformità all'Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è l'Agenzia Nazionale.

### I.6.2 Comunicazioni all' Agenzia Nazionale

Qualsiasi comunicazione del beneficiario destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:

**Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire**  
**Via Cesare Lombroso 6/15**  
**50134 Firenze**  
[erasmus\\_plus@pec.it](mailto:erasmus_plus@pec.it)

### I.6.3 Comunicazione ai beneficiari

Ogni comunicazione da parte dell'Agenzia ai beneficiari sarà inviata al coordinatore al seguente indirizzo:

IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI  
via Bassanelli, 9-11  
40129 BOLOGNA

Indirizzo PEC:

L'Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti e note informative anche attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web [www.erasmusplus.it/servizi](http://www.erasmusplus.it/servizi) e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate dall'AN. In questo caso, il secondo comma dell'articolo II.2.1 e il secondo comma dell'articolo II.2.2 non si applicano.

## ARTICOLO I.7-PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

I beneficiari devono porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

I beneficiari devono garantire un'adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

## ARTICOLO I.8 - NORMATIVA APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**I.8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla legislazione italiana.

**I.8.2** Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e il beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità del presente Accordo, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).

## ARTICOLO I.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alla disposizione di cui all'articolo II.8.3, qualora i beneficiari producano materiali didattici nell'ambito dell'implementazione del Progetto, tali materiali potranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di open licenses<sup>3</sup>.

## ARTICOLO I.10 - UTILIZZO DI IT TOOLS

8

### I.10.1 Mobily tool+

Il coordinatore è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività di mobilità realizzate, incluse quelle non finanziate da contributi dell'UE (zero-grant) per l'intero periodo di mobilità, e per redigere e trasmettere il Progress Report, se dovuto, il Rapporto intermedio (se disponibile in Mobility Tool+) e il Rapporto finale.

### I.10.2 VALOR – Piattaforma di disseminazione

Il coordinatore inserirà i risultati del Progetto in VALOR, la Piattaforma di Disseminazione del programma sul sito web <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/> seguendo le istruzioni ivi fornite.

<sup>3</sup>Open licenses - un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro permette ad altri di poter utilizzare la risorsa. Una licenza è associata ad ogni risorsa. Vi sono diverse licenze aperte a seconda della misura dei permessi concessi o delle limitazioni imposte e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una licenza aperta deve essere associata ad ogni risorsa prodotta. Una licenza aperta non va intesa come un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR).





L'approvazione del rapporto finale è condizionata all'inserimento dei risultati del Progetto in VALOR, che deve avvenire entro la stessa data di scadenza.

#### **ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo II.10, i beneficiari non subappalteranno nessuna attività finanziata nell'ambito della categoria di spesa relativa alle "Opere di ingegno".

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'articolo II.10.2 non si applicheranno a nessuna categoria di spesa ad eccezione dei costi eccezionali.

#### **ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA PER I RIMBORSI**

La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario diverso dal coordinatore è limitata all'importo percepito dal beneficiario interessato.

#### **ARTICOLO I.13 - DISPOSIZIONI NON APPLICABILI ALLE CONDIZIONI GENERALI**

Le disposizioni di cui agli Articoli II.16.2.1, II.16.2.2 e II.16.4.1 della parte II – Condizioni Generali del presente Accordo non si applicheranno

#### **ARTICOLO I.14 – SUPPORTO AI PARTECIPANTI**

Qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un sostegno finanziario ai partecipanti, i beneficiari sono tenuti a fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati I e IV (se applicabile), i quali dovranno contenere almeno:

- a. l'importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare euro 60.000 per partecipante;
- b. i criteri per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;
- c. le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;
- d. la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del sostegno finanziario;
- e. i criteri stabiliti per fornire il sostegno finanziario.



**I beneficiari devono:**

- trasferire per intero ai partecipanti alle attività di mobilità transnazionali per apprendimento/insegnamento/formazione il sostegno finanziario per le seguenti categorie di spesa: viaggio, supporto individuale e supporto linguistico integralmente applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato III;
- oppure fornire ai partecipanti alle attività di mobilità transnazionali per apprendimento/insegnamento/formazione il sostegno finanziario per le seguenti categorie di spesa: viaggio, supporto individuale e supporto linguistico sotto forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di spesa. In tal caso, i beneficiari devono assicurare che il servizio offerto per il viaggio, il soggiorno e il supporto linguistico soddisfi gli standard di qualità e di sicurezza necessari.

I beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di spesa a cui la relativa opzione si riferisce.

## **ARTICOLO I.15 CONSENSO DEI GENITORI /TUTORI**

I beneficiari dovranno ottenere il consenso del genitore/tutore per i partecipanti minorenni prima della loro partecipazione a qualsiasi attività di mobilità.

10

## **ARTICOLO I.16 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE**

### **I.16.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

### **I.16.2 Comunicazioni a mezzo Pec**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2015, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti ufficiali tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



indire

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

### I.16.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, il presente accordo dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2015, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, il presente accordo dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

### I.16.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Per i beneficiari privati italiani che per la loro natura non si trovano nella condizione di poter accedere al Sistema MIP-CUP sarà il coordinatore del progetto a generare il CUP relativo alla loro quota spettante.

### FIRME

Per il coordinatore

Il Rappresentante Legale

Luogo

Per l'AN

Il Direttore Generale  
Dott. Flaminio Galli

Luogo  
Firenze



## PARTE II CONDIZIONI GENERALI

### PARTE A – DISPOSIZIONI LEGALI E AMMINISTRATIVE

#### ARTICOLO II.1 – OBBLIGHI GENERALI E RUOLO DEI BENEFICIARI

##### II.1.1 Obblighi generali e ruolo dei beneficiari

I beneficiari:

- a. sono solidalmente responsabili dell'implementazione del Progetto conformemente alle disposizioni e condizioni dell'Accordo;
- b. sono responsabili dell'adempimento di ogni obbligo giuridico a essi spettante congiuntamente o singolarmente;
- c. devono adottare disposizioni interne idonee per la corretta attuazione del Progetto, in coerenza con le clausole del presente Accordo; ove previsto nelle condizioni speciali, tali disposizioni devono assumere la forma di un accordo interno di collaborazione tra i beneficiari.

12

##### II.1.2 Obblighi generali e ruolo di ogni singolo beneficiario

Ogni beneficiario:

- a. deve informare il coordinatore immediatamente di qualsiasi modifica di cui il beneficiario è a conoscenza che rischi di influenzare o ritardare l'attuazione del Progetto;
- b. deve informare immediatamente il coordinatore di qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o qualsiasi variazione della sua denominazione o ragione sociale del suo indirizzo o del suo rappresentante legale;
- c. deve presentare in tempo utile al coordinatore:
  - i dati necessari per redigere i rapporti, i rendiconti finanziari e gli altri documenti previsti dall'Accordo;
  - tutti i documenti necessari in caso di audits, controlli, valutazione e monitoraggio a norma degli articoli II.20 e II.21.
  - qualsiasi altra informazione da fornire all'AN in base a quanto previsto dall'Accordo, salvo che l'Accordo stesso preveda che tali informazioni siano presentate direttamente dal beneficiario all'AN.



### II.1.3 Obblighi generali e ruolo del coordinatore

Il coordinatore deve:

- a. controllare che il Progetto sia attuato in conformità all' Accordo;
- b. agire come intermediario per tutte le comunicazioni tra i beneficiari e l'AN, salvo quanto diversamente previsto dall' Accordo, e in particolare, il coordinatore deve:
  - fornire immediatamente all'AN le informazioni relative a qualsiasi variazione della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa, della denominazione o ragione sociale, dell' indirizzo o del rappresentante legale di qualsiasi beneficiario, o a qualsiasi evento , di cui è a conoscenza, che possa influenzare o ritardare l'attuazione del Progetto;
  - assumersi la responsabilità per la presentazione di tutti i documenti e le informazioni che possono essere richieste dall'AN ai sensi dell'Accordo, salvo diversamente previsto dall'Accordo; nel caso in cui le informazioni siano richieste agli altri beneficiari, il coordinatore si assume la responsabilità di raccogliere e verificare queste informazioni prima di trasmetterle all' AN;
- c. adottare le misure adeguate per fornire eventuali garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'Accordo;
- d. deve stabilire le richieste di pagamento in conformità con l'Accordo;
- e. assicurare, dove sia designato come unico destinatario dei pagamenti per conto di tutti i beneficiari, che tutti i pagamenti siano effettuati agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati. Il coordinatore deve effettuare tutti i pagamenti agli altri beneficiari tramite bonifico bancario e mantenere adeguata prova degli importi trasferiti a ciascun beneficiario per eventuali controlli e audit di cui all'articolo II.20.
- f. assumersi la responsabilità di fornire tutti i documenti necessari in caso di controlli e audits effettuati prima del pagamento del saldo, e in caso di valutazione a norma degli articoli II.20 e II.21.

Il coordinatore non può subappaltare nessuno dei propri compiti ad altri beneficiari o a terzi.

## ARTICOLO II.2 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

### II.2.1 Forma e mezzi di comunicazione

Qualsiasi comunicazione che riguarda l'Accordo o la sua attuazione, deve essere resa per iscritto (in formato cartaceo o elettronico), deve riportare il numero dell'Accordo, e deve essere inviata conformemente alle indicazioni fornite all'Articolo I.6.



Se richiesto da una delle parti, la comunicazione in formato elettronico è confermata dalla versione cartacea firmata in originale, purché la richiesta sia presentata nei tempi previsti. Il mittente dovrà inviare la versione cartacea firmata in originale senza ritardi ingiustificati.

Le comunicazioni ufficiali dovranno essere effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, o con mezzi elettronici equivalenti.

## II.2.2 Data delle comunicazioni

Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui il destinatario la acquisisce, fatta eccezione il caso in cui l'Accordo stabilisca come data di validità la data di trasmissione della comunicazione stessa.

Le comunicazioni in formato elettronico sono considerate ricevute dal destinatario alla data di recapito della comunicazione, purché questa sia inviata agli indirizzi elencati all'Articolo I.6. La comunicazione è considerata non recapitata se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna. In tal caso il mittente dovrà immediatamente provvedere ad inviare nuovamente tale comunicazione a uno degli altri indirizzi elencati all'Articolo I.6. In caso di mancato recapito, il mittente non sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un termine stabilito.

La corrispondenza inviata all'AN utilizzando i servizi postali si considera ricevuta alla data in cui viene formalmente registrata dal destinatario indicato all'Articolo I.6.2.

Notifiche formali fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno od equivalente, o con mezzi elettronici equivalenti, saranno considerate ricevute dal destinatario alla data del ricevimento indicata sulla ricevuta di ritorno o equivalente.

## ARTICOLO II.3 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

**II.3.1** L'AN e la Commissione non sono responsabili di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o durante l'implementazione del Progetto.

**II.3.2** Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a risarcire l'AN per i danni subiti a seguito dell'implementazione del Progetto o per il fatto che il Progetto sia stato attuato in modo insoddisfacente, parziale o tardivo.

## ARTICOLO II.4 - CONFLITTO DI INTERESSI

**II.4.1** I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione in cui l'attuazione imparziale e regolare dell'Accordo sia compromessa per ragioni inerenti a interessi economici, o per affinità politiche o nazionali, per legami familiari o affettivi o per qualsiasi altro interesse condiviso ("conflitto di interessi").



**II.4.2** Qualsiasi situazione che costituisca o verosimilmente conduca a un conflitto di interessi durante l'attuazione dell'Accordo, dovrà essere comunicata all'AN, per iscritto, senza ritardo. I beneficiari devono adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per rettificare la situazione. L'AN si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e potrà esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.

## **ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**II.5.1** L'AN e i beneficiari dovranno trattare con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo ed esplicitamente segnalati formalmente come "riservati".

**II.5.2** I beneficiari sono tenuti a non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo, salvo diversi accordi scritti con la AN.

**II.5.3** L'AN e i beneficiari sono vincolati agli obblighi di cui agli articoli II.5.1 e II.5.2 durante tutta l'attuazione dell'Accordo e per un periodo di cinque anni successivo alla data di pagamento del saldo, a meno che:

- a. la parte interessata accetti di sollevare anticipatamente l'altra parte dagli obblighi di riservatezza;
- b. le informazioni riservate diventino pubbliche per cause che non costituiscono violazione dell'obbligo di riservatezza, attraverso la divulgazione da parte della parte vincolata da tale obbligo;
- c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

## **ARTICOLO II.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **II.6.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN e della Commissione**

I dati personali nell'Accordo saranno trattati dall'AN secondo le disposizioni previste dalla legge nazionale in materia.

Tutti i dati personali memorizzati sugli strumenti informatici forniti dalla Commissione Europea saranno trattati dall'AN a norma del Regolamento n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato alla Articolo I.6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo dell'Accordo, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di monitoraggio e controllo o d'ispezione, in applicazione della legislazione nazionale in materia che regola l'Accordo.

I beneficiari hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli.

I beneficiari potranno rivolgere eventuali domande, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1.

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo saranno trattati dall'AN a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

I beneficiari hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

## II.6.2 Trattamento di dati personali da parte dei beneficiari

Qualora l'Accordo richieda il trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari, questi possono agire solo sotto la supervisione del responsabile del trattamento dei dati identificato all'Articolo I.6.1, in particolare per quanto riguarda gli scopi della gestione dei dati, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti.

L'accesso ai dati che i beneficiari concedono al proprio personale è limitato a quelli strettamente necessari per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio dell'Accordo

I beneficiari si impegnano ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a. Evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informativi utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
  - qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei sistemi di raccolta dati;
  - qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione di dati personali memorizzati;
  - ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante gli strumenti di trasmissione di dati
- b. assicurare che gli utenti autorizzati a utilizzare il sistema di gestione dei dati possano accedere esclusivamente ai dati per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c. registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;





- d. garantire che la gestione dei dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'AN;
- e. assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il loro trasferimento nei sistemi di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f. strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

## ARTICOLO II.7 - VISIBILITA' DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

### II.7.1 Informazioni sui finanziamenti dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione Europea

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione inerente il Progetto, realizzata dal beneficiario, anche nel corso di conferenze e seminari, oppure in qualsiasi materiale informativo o promozionale (come opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni, ecc.), dovrà riportare che il Progetto beneficia del finanziamento dell'Unione e espone il simbolo dell'Unione europea ossia il logo ufficiale e l'identità grafica relativa al programma Erasmus+, in conformità con le linee guida riguardo all'identità visiva disponibile all'indirizzo

[http://ec.europa.eu/dgs/education\\_culture/publ/graphics/identity\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm) e  
[http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual\\_identity/pdf/use-emblem\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf)

Il simbolo dell'Unione europea deve essere adeguatamente evidenziato se mostrato insieme con un altro Logo.

17

### II.7.2 Dichiarazione di non responsabilità dell'AN e della Commissione

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione inerente il Progetto, realizzata dai beneficiari congiuntamente o individualmente, in qualsiasi forma e utilizzando qualsiasi strumento, dovrà riportare che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e che la AN e la Commissione non sono responsabili dell'utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

## ARTICOLO II.8 - DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

### II.8.1 La proprietà dei risultati da parte dei beneficiari

Salvo diversamente disposto dall'Accordo, la proprietà dei risultati del Progetto, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad esso attinenti, è attribuita ai beneficiari.



## II.8.2 Diritti preesistenti di proprietà industriale e intellettuale

Qualora esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di terzi, anteriori alla stipula dell'Accordo, il beneficiario dovrà redigere un elenco che specifichi tutti i diritti di proprietà e di utilizzo relativi a diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti e lo comunicherà alla AN al più tardi prima dell'inizio delle attività progettuali.

I beneficiari dovranno assicurarsi di disporre di tutti i diritti di utilizzo di eventuali preesistenti diritti di proprietà industriale e intellettuale, durante l'attuazione dell'Accordo.

## II.8.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti dell'AN e dell'Unione

Fatte salve le disposizioni degli Articoli II.1 e II.3 e dell'articolo II.8.1, i beneficiari concedono all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- a. uso per finalità proprie, in particolare per l'utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l'AN, per le istituzioni europee, per le agenzie e organismi degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie;
- b. distribuzione al pubblico, in particolare pubblicazione in copie cartacee e in formato elettronico o digitale, pubblicazione su internet, incluso il sito web dell'Unione Europea, come file scaricabile o non scaricabile, trasmissione radiotelevisiva con qualsiasi tipo di tecnica, presentazione o esposizione pubblica, comunicazione attraverso servizi di informazione e stampa, inserimento in banche dati o repertori di ampia consultazione;
- c. traduzione;
- d. conferimento di accesso su richiesta individuale senza diritto di riproduzione o di sfruttamento come disposto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso al pubblico dei documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- e. conservazione cartacea, elettronica o in altro formato;
- f. archiviazione in conformità alle norme di gestione dei documenti applicabili all'AN e alla Commissione;
- g. diritto di autorizzare o concedere in licenza a terzi i modi di utilizzo di cui alle lettere b) e c).

Ulteriori diritti di utilizzo da parte dell'AN e dell'Unione possono essere previsti dalle Condizioni Speciali.

I beneficiari garantiscono all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale preesistente, che sia stato incluso nei risultati del Progetto. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni Speciali, tali diritti preesistenti saranno utilizzati per le stesse finalità e alle stesse condizioni applicabili ai diritti all'uso dei risultati del Progetto.



Le informazioni sul titolare del copyright saranno rese note qualora il risultato sia divulgato dall'AN e dall'Unione. Le informazioni del copyright saranno visualizzate come di seguito indicato: "© -anno - nome del titolare del copyright. Tutti i diritti riservati. Concessi a - nome dell'Agenzia Nazionale - alle sue condizioni" oppure "© - anno - nome del titolare del copyright. Tutti i diritti riservati. Concessi all'Unione europea alle sue condizioni."

## **ARTICOLO II.9 - AGGIUDICAZIONE DI APPALTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**II.9.1** Qualora la realizzazione del Progetto richieda l'acquisto di beni, lavori o servizi, i beneficiari aggiudicheranno l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, o, se del caso, a quella che offre il prezzo più basso. In tal modo, si eviterà qualsiasi conflitto di interessi.

I beneficiari che agiscono in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, o in qualità di un ente aggiudicatore ai sensi della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE devono rispettare le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

**II.9.2** I beneficiari restano gli unici responsabili dell'attuazione del Progetto e del rispetto delle disposizioni dell'Accordo. I beneficiari dovranno garantire che qualsiasi contratto di appalto conterrà disposizioni volte a stabilire che l'Accordo non conferisce al contraente alcun diritto nei confronti della AN.

**II.9.3** I beneficiari devono garantire che le condizioni di cui agli Articoli II.3, II.4, II.5, II.8, II.20 e II.21 siano applicate anche nei confronti del contraente.

## **ARTICOLO II.10 - SUBAPPALTO DI COMPITI PROGETTUALI**

**II.10.1** Per "subappalto" si intende un contratto di appalto ai sensi dell'Articolo II.9, che ha per oggetto l'esecuzione da parte di terzi di attività, che sono previste dal Progetto, come descritto nell'Allegato I. .

**II.10.2** I beneficiari possono subappaltare attività previste dal Progetto purché, oltre alle condizioni stabilite all'Articolo II.9 e alle Condizioni Particolari, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. Il subappalto riguardi solo la realizzazione di una parte limitata del Progetto;
- b. il ricorso al subappalto sia giustificato in considerazione della natura del Progetto e nei limiti di ciò che è necessario per la sua realizzazione;



- c. i costi stimati del subappalto siano chiaramente identificabili nel budget approvato di cui all'Allegato II;
- d. qualsiasi ricorso al subappalto, se non previsto all'Allegato I, sia comunicato dal beneficiario e approvato dall'AN, fatto salvo l'Articolo II.11.2;
- e. i beneficiari garantiscano che le condizioni di cui all'articolo II.7 siano applicabili anche al subappaltatore.

## ARTICOLO II.11 – EMENDAMENTI ALL'ACCORDO

**II.11.1** Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere formalizzata per scritto.

**II.11.2** Un emendamento non può avere lo scopo o l'effetto di apportare modifiche all'Accordo che mettano in discussione la decisione di attribuzione del contributo o che siano contrarie al principio della parità di trattamento dei candidati.

**II.11.3** Qualsiasi richiesta di emendamento deve essere debitamente giustificata e deve essere inviata all'altra parte in tempo utile prima che produca i suoi effetti, e in ogni caso un mese prima della scadenza del periodo di cui all'Articolo I.2.2, salvo casi debitamente giustificati dalla parte che richiede l'emendamento e accettati dalla controparte.

**II.11.4** Una richiesta di emendamento per conto dei beneficiari deve essere presentata dal coordinatore

**II.11.5** Gli emendamenti entreranno in vigore alla data della firma dell'ultima parte o, diversamente, alla data di approvazione della richiesta di emendamento.  
Le modifiche all'Accordo diventano effettive alla data convenuta dalle parti o, in assenza di una data concordata, alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

20

## ARTICOLO II. 12 – CESSIONE DEL CREDITO A TERZI

**II.12.1** I crediti e i pagamenti che i beneficiari vantano nei confronti della AN, a titolo dell'Accordo, non possono essere ceduti a terzi, tranne in casi debitamente giustificati.

La cessione produrrà i suoi effetti soltanto nel caso in cui l'AN abbia proceduto ad autorizzare la relativa richiesta scritta e motivata formulata dal coordinatore per conto dei beneficiari. In assenza di tale accettazione o in caso d'inosservanza delle condizioni in essa previste, la cessione non produce alcun effetto nei confronti della AN.

**II.12.2** In nessun caso la cessione solleva i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'AN.



## ARTICOLO II.13 – FORZA MAGGIORE

**II.13.1** Con "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, di un'entità affiliata o di terzi partecipanti all'attuazione del Progetto, che impedisca ad una delle parti di adempiere a qualsiasi loro obbligo ai sensi dell'Accordo e risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non possono essere considerati casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

**II.13.2** La parte interessata da una situazione di *forza maggiore* dovrà darne immediata comunicazione formale all'altra, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

**II.13.3** Le parti devono adottare le misure necessarie per limitare i danni per causa di forza maggiore e devono fare del loro meglio per riprendere quanto prima l'attuazione del Progetto.

**II.13.4** La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente qualora non abbia rispettato gli obblighi derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

## ARTICOLO II.14 - SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

### II.14.1 Sospensione dell'attuazione da parte dei beneficiari

Il coordinatore, a nome dei beneficiari, può sospendere l'attuazione del Progetto o qualsiasi parte di esso, qualora circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficoltosa tale attuazione, in particolare per cause di forza maggiore. Il coordinatore è tenuto a comunicare tempestivamente tale sospensione all'AN, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data presunta di ripresa.

A meno che l'Accordo o la partecipazione di un beneficiario abbiano termine a norma degli articoli II.15.1, II.15.2 o dei punti c) e d) dell'articolo II.15.3.1, non appena le circostanze rendano possibile riprendere la realizzazione del Progetto, il coordinatore deve darne tempestiva comunicazione all'AN e presentare una richiesta di emendamento all'Accordo come previsto all'Articolo II.14.3.



## II.14.2 Sospensione dell'attuazione da parte dell'AN

### II.14.2.1 L'AN può sospendere l'attuazione del Progetto o di parte di esso:

- a. se l'AN ha la prova che il beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o nell'attuazione dell'Accordo, oppure se il beneficiario non adempie ai propri obblighi indicati nell'Accordo;
- b. se l'AN sospetta che il beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità, frode o violazione degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o nell'attuazione dell'Accordo e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.

### II.14.2.2 Prima di sospendere l'attuazione del Progetto, l'AN comunica ufficialmente la sua intenzione al coordinatore, specificandone i motivi, e, nei casi di cui alla lettera a) dell'articolo II.14.2.1, le condizioni necessarie per riprenderne l'attuazione. Il coordinatore è invitato a presentare le osservazioni a nome di tutti i beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se l'AN, dopo aver esaminato le osservazioni ricevute dal coordinatore, accetta di interrompere la procedura di sospensione, dovrà darne formale comunicazione al coordinatore.

Nel caso in cui l'AN non abbia ricevuto alcuna osservazione o, nonostante le osservazioni presentate dal coordinatore, decida di proseguire con la procedura di sospensione, può sospendere l'attuazione del Progetto dandone formale comunicazione al coordinatore, specificandone i motivi, e nei casi di cui alla lettera a) dell'articolo II.14.2.1, le condizioni definitive per riprendere l'esecuzione ovvero, nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo II.14.2.1, la data indicativa di completamento della necessaria verifica.

Il coordinatore deve informare immediatamente gli altri beneficiari. La sospensione diventa effettiva alla data in cui il coordinatore riceve la comunicazione, oppure a una data successiva, opportunamente indicata nella comunicazione.

Al fine di riprendere l'attuazione del Progetto, i beneficiari si impegnano a soddisfare quanto prima le condizioni notificate e comunicano all'AN ogni progresso compiuto in tal senso.

A meno che l'Accordo o la partecipazione di un beneficiario terminino secondo quanto previsto dagli articoli II.15.1, II.15.2 e dai punti c) o i) dell'articolo II.15.3.1, l'AN, una volta verificato che tutte le condizioni per riprendere la realizzazione del Progetto siano state soddisfatte, anche attraverso controlli in loco, ne dà comunicazione ufficiale al coordinatore e lo invita a presentare una richiesta di emendamento all'Accordo a norma dell'Articolo II.14.3.

## II.14.3 Effetti della sospensione

Qualora sia possibile riprendere l'attuazione del Progetto e l'Accordo non è stato rescisso, dovrà essere fatto un emendamento all'Accordo come previsto dall'Articolo II.11 per stabilire la data entro la quale riprendere l'attuazione del Progetto, prorogarne la durata e/o apportare le modifiche eventualmente necessarie per adeguare il Progetto alle nuove condizioni di attuazione.

Sulla base di quanto previsto dal primo comma, la sospensione si considera revocata a decorrere dalla data di ripresa del Progetto concordata tra le parti. Tale data può essere antecedente a quella di entrata in vigore dell'emendamento.

Gli eventuali costi sostenuti dai beneficiari, durante il periodo di sospensione, per l'attuazione del Progetto sospeso o per la parte di Progetto sospeso, non saranno rimborsati né coperti dal contributo.

Il diritto dell'AN di sospendere l'attuazione del Progetto non pregiudica il suo diritto di procedere alla risoluzione dell'Accordo o all'annullamento della partecipazione di un beneficiario ai sensi dell'articolo II.15.3 né il suo diritto di ridurre il contributo o di recuperare gli importi erogati indebitamente a norma rispettivamente degli articoli II.18.4 e II.19.

Nessuna delle parti può chiedere risarcimenti alla controparte per l'avvenuta sospensione.

## ARTICOLO II.15 - RESCISSIONE DELL'ACCORDO

### II.15.1 Rescissione dell'Accordo da parte del coordinatore

In casi debitamente giustificati il coordinatore, per conto di tutti i beneficiari, può recedere dall'Accordo dandone formale notifica all'AN precisando chiaramente le ragioni e la data in cui la rescissione avrà effetto. La notifica formale dovrà essere inviata prima che la rescissione produca i suoi effetti.

Qualora non siano indicati i motivi o se la AN ritenesse che i motivi adottati non giustificano la rescissione, l'AN dovrà comunicare formalmente al coordinatore che la rescissione non è motivata e che l'Accordo è stato risolto in modo improprio, con le conseguenze previste nel terzo comma dell'Articolo II.15.4.

### II.15.2 Rescissione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte del coordinatore

In casi debitamente giustificati, la partecipazione di uno o più beneficiari all'Accordo può essere rescissa dal coordinatore, su richiesta dello stesso beneficiario o da tali beneficiari, o per conto di tutti gli altri beneficiari. Nel notificare tale rescissione all'AN, il coordinatore deve specificare i motivi della cessazione della partecipazione, il parere del beneficiario o dei beneficiari la cui partecipazione è terminata, la data a partire dalla quale la rescissione produrrà i suoi effetti e la proposta dei rimanenti beneficiari relativamente alla redistribuzione dei compiti di tale beneficiario o dei beneficiari o, se del caso, alla nomina di uno o più sostituti a tali beneficiari con la relativa attribuzione dei diritti e obblighi derivanti dall'Accordo. La notifica deve essere inviata prima che la rescissione entri in vigore.



Se le motivazioni non vengono fornite o se l'AN ritiene che le ragioni esposte non possano giustificare la rescissione, l'AN dovrà comunicare formalmente al beneficiario che la rescissione non è motivata e che la partecipazione si considera risolta in modo improprio, con le conseguenze previste dal quarto comma dell'articolo II.15.4.

Fatto salvo l'articolo II.11.2, al fine di introdurre le modifiche necessarie dovrà essere fatto un emendamento all'Accordo.

### **II.15.3 Rescissione dell'Accordo o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dell'AN**

#### **II.15.3.1 L'AN può decidere di rescindere l'Accordo o la partecipazione di uno o più beneficiari partecipanti al Progetto, nei seguenti casi:**

- a. nel caso di un cambiamento della situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà del beneficiario che possa intaccare in maniera sostanziale l'attuazione dell'Accordo o che possa mettere in discussione la decisione di attribuzione del contributo;
- b. se, a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, le modifiche necessarie all'Accordo mettessero in discussione la decisione di attribuzione del contributo o si traducevano in una disparità di trattamento dei candidati;
- c. nel caso in cui i beneficiari non realizzino il Progetto conformemente a quanto indicato nell'Allegato I o non adempiano ad un ulteriore loro obbligo sostanziale previsto dall'Accordo;
- d. in caso di forza maggiore, comunicata a norma dell'articolo II.13, o in caso di sospensione da parte del coordinatore per circostanze eccezionali, notificata a norma dell'articolo II.14, qualora risulti impossibile riprendere l'attuazione o qualora le modifiche necessarie all'Accordo siano tali da mettere in discussione la decisione di assegnazione del contributo comunitario o da determinare una disparità di trattamento dei candidati;
- e. se un beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero se è in corso nei suoi confronti un procedimento di tale genere;
- f. nel caso in cui un beneficiario o qualsiasi altra persona ad esso correlata, come definita nel secondo comma, siano implicati in reati comprovati inerenti la condotta professionale;
- g. se il beneficiario non abbia assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui esso ha sede o dello Stato in cui è realizzato il Progetto;





- h. nel caso in cui l'AN abbia le prove concrete che un beneficiario o qualsiasi altra persona ad esso correlata, come definita nel secondo comma, siano implicati in reati di frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- i. nel caso in cui l'AN abbia prove concrete che un beneficiario o qualsiasi altra persona ad esso correlata, come definita nel secondo comma, siano incorsi in errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura di attribuzione del contributo o dell'attuazione dell'Accordo, incluso il caso di presentazione di dichiarazioni mendaci o di omissione di informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del contributo oggetto dell'Accordo;
- j. nel caso in cui tutti gli altri beneficiari denuncino che il coordinatore non implementi il Progetto come specificato nell'allegato I o non rispetti un obbligo sostanziale stabilito dall'accordo.

Ai fini di cui ai punti f), h) e i), per "persona correlata" si intende qualsiasi persona fisica avente il potere di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto.

**II.15.3.2** Prima di procedere alla rescissione dell'Accordo o della partecipazione di uno o più beneficiari, l'AN dovrà notificare al coordinatore la sua intenzione, specificandone i motivi e invitandolo a presentare osservazioni per conto di tutti i beneficiari entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, nonché, nel caso di cui al punto c) dell'Articolo II.15.3.1, a informare l'AN in merito ai provvedimenti per assicurare il rispetto degli obblighi imposti dall'Accordo da parte di tutti i beneficiari.

Qualora a seguito di attento esame delle osservazioni presentate dal coordinatore, l'AN decidesse di interrompere la procedura di rescissione, provvederà ad informare ufficialmente il coordinatore.

Nel caso in cui alcuna osservazione sia stata prodotta o, nonostante le osservazioni presentate dal coordinatore, l'AN decida di proseguire con la procedura di rescissione dell'Accordo o della partecipazione di uno o più beneficiari, provvederà a darne formale comunicazione al coordinatore, specificandone i motivi

Nei casi di cui ai punti (a), (b), (c), (e) e (g) dell'articolo II.15.3.1, la notifica ufficiale dell'AN dovrà specificare la data in cui la rescissione è effettiva. Nei casi di cui ai punti (d), (f), (h) e (i) dell'articolo II.15.3.1, la rescissione sarà effettiva dal giorno successivo alla data in cui il coordinatore ha ricevuto la notifica ufficiale.

## II.15.4 Effetti della rescissione

In caso di rescissione dell'Accordo i pagamenti da parte dell'AN saranno limitati all'importo determinato conformemente all'Articolo II.18 sulla base dei soli costi ammissibili sostenuti dal beneficiario e del livello effettivo di realizzazione del Progetto alla data in cui la rescissione diventa effettiva. Non verranno presi in considerazione gli impegni già assunti, ma la cui esecuzione è prevista dopo la data di rescissione.

Il coordinatore ha 60 giorni dalla data in cui la rescissione dell'Accordo diventa effettiva, a norma degli Articoli II.15.1 e II.15.3.2, per presentare la richiesta di pagamento del saldo,



conformemente all'Articolo I.4.3. Se la richiesta del pagamento del saldo non viene effettuata entro il termine stabilito, l'AN non rimborserà né coprirà i costi non inclusi nei Rapporti, intermedio o finale, da essa approvati. Conformemente all'Articolo II.19, l'AN richiederà il rimborso di ogni importo già versato il cui utilizzo non sia giustificato dai Rapporti, intermedio e finale.

Qualora la partecipazione di un beneficiario venga rescissa, il beneficiario interessato deve presentare al coordinatore una relazione sulla realizzazione del Progetto e, se del caso, una rendiconto finanziario per il periodo compreso tra la fine dell'ultimo periodo di riferimento per il quale è stata presentato un rapporto all'AN ai sensi dell'articolo I.4 e la data in cui la rescissione dell'Accordo diventa effettiva. I documenti devono essere presentati in tempo utile per consentire al coordinatore di redigere la relativa richiesta di pagamento. Sono rimborsati o coperti dal contributo solo i costi sostenuti dal beneficiario in questione fino alla data in cui la rescissione diventa effettiva. Non verranno presi in considerazione gli impegni già assunti, ma la cui esecuzione è prevista dopo la data di rescissione. La richiesta di pagamento per il beneficiario in questione deve essere inclusa nella successiva richiesta di pagamento presentata dal coordinatore in conformità con il calendario di cui all'articolo I.4.

Nel caso in cui l'AN, a norma del punto c) dell'articolo II.15.3.1, proceda alla rescissione dell'Accordo perché il coordinatore non ha presentato la richiesta di pagamento e, previo sollecito, non ha comunque ottemperato a tale obbligo entro il termine di cui all'articolo I.4.5, si applica il primo comma, fatto salvo quanto segue:

- a. non saranno accordati ulteriori termini, dalla data in cui la rescissione dell'Accordo diventa effettiva, per presentare la domanda di pagamento del saldo, da parte del coordinatore, conformemente all'Articolo I.4.3; e
- b. l'AN non rimborserà né coprirà eventuali costi sostenuti dai beneficiari fino alla data di rescissione, o fino alla scadenza del periodo stabilito all'Articolo I.2.2 se anteriore, se questi non sono giustificati e non inclusi nei Rapporti, intermedio e finale.

Oltre alle disposizioni del primo, secondo e terzo comma, è stabilito che qualora l'Accordo o la partecipazione di un beneficiario siano rescissi in modo improprio dal coordinatore, ai sensi degli articoli II.15.1 e II.15.2, o qualora l'Accordo o la partecipazione di un beneficiario siano rescissi da parte dell'AN per i motivi di cui ai punti c), f), h) e i) dell'articolo II.15.3.1, l'AN può, conformemente agli articoli II.18.4 e II.19, ridurre l'importo del contributo o recuperare gli importi erogati indebitamente, in proporzione alla gravità delle lacune constatate e dopo aver consentito al coordinatore, e, se del caso, ai beneficiari interessati, di presentare le loro osservazioni.

Nessuna delle parti avrà diritto al risarcimento a seguito della rescissione da parte della controparte.



## PARTE B DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### ARTICOLO II.16 - COSTI AMMISSIBILI

#### II.16.1 Condizioni per i contributi unitari

Qualora il contributo accordato assuma la forma di contributo unitario, il numero di unità, sulle quali esso è calcolato, deve rispettare le seguenti condizioni:

- a. le unità devono essere effettivamente utilizzate o prodotte nel periodo di cui all'Articolo I.2.2.;
- b. le unità devono essere necessarie per l'attuazione del Progetto o da esso prodotte;
- c. il numero di unità deve essere identificabile e verificabile, ed in particolare supportato dalla documentazione di cui all'Articolo II.16.2.

#### II.16.2 Calcolo dei contributi unitari

##### II.16.2.1 Azione chiave 1 - Educazione degli adulti/Istruzione Scolastica

Non applicabile

##### II.16.2.2 Azione chiave 1 - Istruzione superiore

Non applicabile

##### II.16.2.3 Azione chiave 2 - Partenariati Strategici

#### A. Gestione e implementazione del Progetto

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo è calcolato moltiplicando il numero di mesi di durata del Progetto per il contributo unitario applicabile di cui all'Allegato III dell'Accordo.
- b. Evento determinante: la condizione necessaria che dà diritto al contributo è che il beneficiario implementi le attività e produca gli *outputs* che devono essere coperti da questa categoria di spesa, come richiesto nella candidatura e approvato dall'Agenzia Nazionale.
- c. Documenti giustificativi: la prova delle attività realizzate e degli *outputs* prodotti dovrà essere fornita sotto forma descrittiva nel Rapporto Finale. Inoltre, gli *outputs* prodotti dovranno essere caricati dal beneficiario nella Piattaforma di Disseminazione e, a seconda della loro natura, dovranno essere a disposizione per i controlli e le verifiche presso la sede del beneficiario.

## **B. Incontri di Progetto transnazionali**

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo è calcolato moltiplicando il numero totale dei partecipanti per il contributo unitario applicabile, come specificato nell'allegato III dell'Accordo.
- b. Evento determinante: l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva partecipazione all'incontro di Progetto da parte del partecipante.
- c. Documenti giustificativi:
  - Per i viaggi che si svolgono tra l'organizzazione di invio e l'organizzazione ospitante: prova della partecipazione all'attività che può avere la forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione ospitante nella quale sia specificato il nome del partecipante, lo scopo e le date di inizio e fine dell'attività;
  - In caso di viaggio da un luogo diverso da quello in cui risiede il partecipante e/o in luogo diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione ospitante, e che comporta una variazione della fascia chilometrica, l'itinerario di viaggio effettivo deve essere giustificato dai biglietti di viaggio o fatture, da cui si evinca il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

## **C. Opere di ingegno**

- a. Calcolo dell'importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni di lavoro svolto dallo staff del beneficiario per il costo unitario giornaliero relativo alla categoria professionale di riferimento nel Paese in cui il beneficiario ha sede, come specificato nell'Allegato III dell'Accordo.
- b. Evento determinante: la condizione necessaria che dà diritto al contributo è che l'opera di ingegno realizzata abbia un livello di qualità accettabile, come determinato dalla valutazione dell'AN.
- c. Documenti giustificativi:
  - la prova dell'opera di ingegno prodotta, che dovrà essere caricata nella Piattaforma di Disseminazione e che, a seconda della sua natura, dovrà essere messa a disposizione per controlli e verifiche presso le sedi del beneficiario e delle organizzazioni partner del Progetto;
  - la prova del tempo impiegato dal personale nella produzione dell'opera di ingegno, sotto forma di un *time sheet*, che identifichi il nome della persona, la categoria professionale, che deve essere una delle quattro categorie elencate all'Allegato III, le date e il numero totale di giorni di lavoro impiegati per la produzione dell'opera di ingegno;
  - la prova della natura del rapporto di lavoro tra la persona e il beneficiario (come il tipo di contratto di lavoro, volontariato, ecc), così come registrato agli atti ufficiali del beneficiario.



#### **D. Eventi moltiplicatori**

- a. **Calcolo dell'importo del contributo:** il contributo è calcolato moltiplicando il numero di partecipanti provenienti da organizzazioni diverse da quella del beneficiario e da quelle dei partner del Progetto indicate nell'Accordo per il contributo unitario applicabile per partecipante, come specificato nell'Allegato III dell'Accordo.
- b. **Evento determinante:** la condizione necessaria che dà diritto al contributo è che l'evento moltiplicatore abbia avuto luogo e che sia di un livello di qualità accettabile, come determinato dalla valutazione dell'AN.
- c. **Documenti giustificativi:**
  - descrizione dell'evento moltiplicatore nel Rapporto Finale;
  - la prova della partecipazione all'evento moltiplicatore sotto forma di un elenco dei partecipanti nel quale sia specificato titolo, data e luogo dell'evento moltiplicatore e per ogni partecipante nome, indirizzo e-mail, firma, denominazione e indirizzo dell'organizzazione di invio.
  - programma dettagliato e documenti utilizzati o distribuiti durante l'evento moltiplicatore.

#### **E. Attività apprendimento, insegnamento e formazione**

- a. **Calcolo dell'importo del contributo:** l'importo del contributo assume la forma di un contributo unitario per il viaggio, per il supporto individuale e per quello linguistico:
  - **Viaggio:** l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero dei partecipanti per il contributo unitario applicabile alla fascia di distanza di pertinenza, come specificato nell'allegato III dell'Accordo;
  - **Supporto individuale:** l'importo del contributo è calcolato, per ogni partecipante, moltiplicando il numero di giorni/mesi di permanenza all'estero, inclusi eventuali accompagnatori per soggiorni fino a 60 giorni, per il contributo unitario in vigore per giorno/mese attribuito al paese di destinazione in questione, come specificato nell'Allegato III dell'Accordo. Nel caso di mesi incompleti per attività superiori a 2 mesi, il contributo è calcolato moltiplicando il numero dei giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo mensile.
  - **Supporto linguistico:** l'importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero totale dei partecipanti che ricevono il supporto linguistico per il contributo unitario applicabile, come specificato nell'Allegato III dell'Accordo.
- b. **Evento determinante:**
  - **Viaggio:** l'evento che dà diritto al contributo è l'effettivo svolgimento del viaggio rendicontato.
  - **Supporto individuale:** l'evento che dà diritto al contributo è l'effettiva realizzazione della mobilità all'estero da parte del partecipante.



- **Supporto linguistico:** la condizione che dà diritto al contributo è che il partecipante abbia effettivamente svolto un'attività all'estero superiore a 2 mesi e che abbia effettivamente svolto la preparazione linguistica nella lingua di insegnamento o di lavoro all'estero.

c. **Documenti giustificativi:**

Viaggio

- Per i viaggi tra l'organizzazione di invio e l'organizzazione ospitante: prova della effettiva presenza alle attività svolte che può assumere la forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione di accoglienza, con precisa indicazione del nome del partecipante, lo scopo dell'attività, la data di inizio e fine;
- in caso di viaggi da un luogo diverso da quello in cui l'organizzazione di invio ha sede e/o di viaggi in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione ospitante, che comporti una variazione della fascia chilometrica, l'itinerario di viaggio effettivo deve essere giustificato dai biglietti di viaggio o fatture, da cui si evinca il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

Supporto individuale

- prova della effettiva presenza alle attività svolte che può assumere la forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione ospitante, con precisa indicazione del nome del partecipante, lo scopo dell'attività, la data di inizio e fine;

Supporto linguistico

- Prova della presenza ai corsi che può assumere la forma di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del corso, con precisa indicazione del nome del partecipante, la lingua insegnata, il formato e la durata del supporto linguistico fornito; o
- fattura per l'acquisto di materiali di apprendimento nella quale siano chiaramente specificati: la lingua in questione, il nome e l'indirizzo dell'organismo che emette la fattura, la data, l'importo e la valuta ; o
- nel caso in cui il supporto linguistico sia fornito direttamente dal beneficiario: una dichiarazione datata e firmata dal partecipante, con precisa indicazione del suo nome, della lingua insegnata, del formato e della durata del supporto linguistico ricevuto.

### II.16.3. Condizioni per il rimborso dei costi effettivi

Nel caso in cui il contributo assuma la forma di un rimborso dei costi reali, si applicano le seguenti condizioni:

- a. siano sostenuti dal beneficiario;
- b. siano sostenuti nel periodo di cui all'Articolo I.2.2.;
- c. siano indicati nel *Budget approvato* di cui all'Allegato II o ammissibili a seguito di trasferimenti di budget in linea con quanto disposto dall'Articolo I.3.2;
- d. siano sostenuti in relazione al Progetto come descritto nell'Allegato I e siano necessari per la sua implementazione;
- e. siano identificabili e verificabili, in particolare siano registrati nelle scritture contabili del beneficiario e siano determinati secondo i principi contabili applicabili nel Paese in cui ha sede il beneficiario e secondo le procedure di contabilità analitica del beneficiario;
- f. siano conformi alle disposizioni in materia di legislazione fiscale e sociale;
- g. siano ragionevoli, giustificati e conformi al principio di sana gestione finanziaria in particolare per quanto attiene ai principi di economicità ed efficienza;
- h. non siano coperti da un contributo unitario di cui all'Articolo II.16.1.

### II.16.4 Calcolo dei costi reali

#### II.16.4.1 Azione chiave 1 - Educazione degli adulti, Istruzione superiore

Non applicabile

#### II.16.4.2 Azione Chiave 2 - Partenariati Strategici

##### A. Supporto per i bisogni speciali

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo consiste in un rimborso del 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- b. Costi ammissibili: spese direttamente connesse a partecipanti con disabilità e ai loro accompagnatori per le mobilità oltre il 60° giorno di soggiorno, e che vanno ad aggiungersi ai contributi unitari di cui all'Articolo II.16.1.
- c. Documenti giustificativi: fatture delle spese effettivamente sostenute, con precisa indicazione di denominazione e indirizzo dell'organizzazione che emette la fattura, importo valuta e data della fattura.



## **B. Costi eccezionali**

- a. Calcolo dell'importo del contributo: il contributo è pari al rimborso del 75% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti fino ad un massimo di € 50.000 a progetto esclusi i costi della garanzia finanziaria se richiesta dall'Accordo.
- b. Costi Ammissibili
- Subappalto: costi relativi al subappalto e all'acquisto di beni e servizi, a condizione che siano stati richiesti dal beneficiario e specificati nell'Allegato I, e a condizione che siano stati approvati dall'AN e indicati nell'Allegato II;
  - Garanzia finanziaria: costi relativi ad una garanzia finanziaria a copertura del prefinanziamento presentata dal beneficiario nel caso in cui tale garanzia sia richiesta dall'AN, come specificato all'Articolo I.4.1 dell'Accordo.
  - Costi relativi all'ammortamento delle attrezzature o altri beni (nuovi o di seconda mano), come registrato nei registri contabili del beneficiario, a condizione che il bene sia stato acquistato a norma dell'Articolo II.9 e che sia stato ammortizzato in conformità ai principi contabili internazionali e alle consuete procedure contabili del beneficiario. I costi di affitto o locazione di attrezzature o altri beni sono ammissibili, a condizione che tali costi non superino i costi di ammortamento delle attrezzature o di beni simili e che siano al netto di ogni commissione finanziaria.
- c. Documenti giustificativi:
- Subappalto: le fatture dei costi effettivamente sostenuti, con precisa indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'organismo che ha emesso la fattura, dell'importo, della valuta e della data della fattura.
  - Garanzia finanziaria: prova del costo sostenuto rilasciata dall'organizzazione che ha emesso la garanzia a favore del beneficiario, con precisa indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'organizzazione che ha rilasciato la garanzia, dell'importo e della valuta del costo della garanzia, e infine della data e della firma del Rappresentante Legale dell'organizzazione che ha rilasciato la garanzia.
  - Costi di ammortamento: prova dell'acquisto, del noleggio o del leasing di attrezzature, come registrato nei registri contabili del beneficiario, con specifica giustificazione che tali costi sono stati sostenuti nel periodo di cui all'Articolo I.2.2 e che ai fini dell'imputazione del costo al budget del Progetto, può essere preso in considerazione il tasso di utilizzo effettivo.





## II.16.5 Costi non ammissibili

Oltre ai costi che non rispettano le condizioni di cui agli Articoli II.16.1 e II.16.3, non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. rendite del capitale;
- b. debiti e oneri;
- c. accantonamenti per perdite o eventuali passività future;
- d. interessi passivi;
- e. crediti inesigibili;
- f. perdite connesse alle operazioni di cambio valuta;
- g. costi di apertura e gestione dei conti correnti bancari (inclusi i costi applicati dalla banca del beneficiario sul trasferimento dei fondi da parte);
- h. i costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un altro Progetto finanziato con contributi dell'Unione (compresi i contributi concessi da uno Stato membro e finanziati dal bilancio dell'Unione e i contributi concessi da altri organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'utilizzo di fondi dell'Unione); in particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nell'ambito di un contributo per un Progetto assegnato al beneficiario già destinatario di un contributo di funzionamento finanziato dal bilancio dell'Unione durante il periodo in questione;
- i. in caso di noleggio o leasing di attrezzature, il costo di ogni eventuale opzione di acquisto al termine del periodo di noleggio o di leasing;
- j. contributi in natura da parte di terzi;
- k. spese eccessive o sconsiderate;
- l. l'IVA, nei casi in cui il beneficiario è in grado di recuperarla ai sensi della normativa nazionale applicabile.

## ARTICOLO II.17 - ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

### II.17.1 Garanzia finanziaria

Qualora il pagamento del prefinanziamento sia subordinato al ricevimento di una garanzia finanziaria (fideiussione), quest'ultima deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. deve essere rilasciata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del beneficiario e previa accettazione da parte dell'AN, da altri terzi;
- b. il garante è tale a prima richiesta e non può esigere che l'AN agisca contro il debitore principale (cioè il beneficiario in questione);

- c. deve rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è svincolato mediante il pagamento del saldo da parte dell'AN e, nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di un rimborso a norma dell'Articolo II.19, per i tre mesi successivi al ricevimento da parte del beneficiario della richiesta di rimborso ai sensi dell'Articolo II.19.3. L'AN svincola la garanzia entro il mese successivo.

### II.17.2 Sospensione del termine di pagamento

L'AN può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui agli articoli I.4.2 e I.4.4 notificando ufficialmente al coordinatore che la sua richiesta di pagamento non può essere accettata in quanto non conforme alle disposizioni dell'Accordo, oppure perché non supportata da idonei documenti giustificativi, ovvero per l'esistenza di dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nei Rapporti, intermedi o Finale.

Il coordinatore è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa

La sospensione avrà effetto dalla data di invio della notifica da parte dell'AN. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi compresi i controlli in loco. Se il periodo di sospensione è superiore a due mesi, il beneficiario può chiedere all'AN di decidere se confermare o meno la sospensione.

Se il termine per il pagamento è stato sospeso a seguito del rifiuto di uno dei Rapporti intermedi previsti dall'Articolo I.4.2 o del Rapporto Finale di cui all'articolo I.4.3 e i nuovi rapporti presentati sono anch'essi respinti, l'AN si riserva il diritto di recedere dall'Accordo ai sensi dell'articolo II.15.3.1 (c), con gli effetti di cui all'articolo II.15.4.

### II.17.3 Sospensione dei pagamenti

L'AN può, in qualsiasi momento durante l'attuazione dell'Accordo, sospendere i pagamenti del prefinanziamento o il pagamento del saldo per tutti i beneficiari:

- a. se l'AN ha le prove che un beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi durante lo svolgimento della procedura di attribuzione o durante l'implementazione del contributo, oppure se un beneficiario non adempie ai propri obblighi derivanti dall'Accordo;
- b. se l'AN sospetta che un beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frode o violazione degli obblighi durante lo svolgimento della procedura di attribuzione o durante l'attuazione dell'Accordo e ha necessità di accertare se essi si siano effettivamente commessi.



Prima di sospendere i pagamenti, l'AN comunica formalmente la sua intenzione al beneficiario, specificandone i motivi e, nei casi di cui al primo comma, lettera a), le condizioni necessarie per la ripresa dei pagamenti. Il coordinatore è invitato a formulare eventuali osservazioni a nome di tutti i beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

Se, a seguito dell'esame delle osservazioni presentate dal coordinatore, l'AN decide di interrompere la procedura di sospensione dei pagamenti, deve comunicare formalmente la decisione al coordinatore.

Qualora non vengano presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal coordinatore, l'AN decida di proseguire la procedura di sospensione di pagamento, deve darne comunicazione ufficiale al coordinatore, specificando i motivi della sospensione e, nei casi di cui al primo comma, lettera (a), anche le condizioni definitive per la ripresa dei pagamenti ovvero, nel caso di cui al primo comma, lettera (b), la data indicativa di completamento della necessaria verifica.

Il coordinatore deve informare immediatamente gli altri beneficiari. La sospensione dei pagamenti diventa effettiva alla data in cui la notifica viene inviata dall'AN.

Affinché l'AN riprenda i pagamenti, i beneficiari si impegnano a soddisfare quanto prima le condizioni notificate e informa l'AN su ogni progresso compiuto in tal riguardo.

Non appena l'AN ritiene che siano state soddisfatte le condizioni per la ripresa dei pagamenti oppure che sia stata eseguita la necessaria verifica, ivi compresi i controlli in loco, ne dà comunicazione ufficiale al coordinatore.

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti e fatto salvo il diritto di sospendere l'attuazione del Progetto, ai sensi dell'articolo II.14.1 oppure di procedere alla rescissione dell'Accordo o della partecipazione di un beneficiario ai sensi dell'articolo II.15.1 e dell'articolo II.15.2, il coordinatore non ha il diritto di presentare eventuali richieste di pagamento di cui agli articoli I.4.2 e I.4.3.

Le relative richieste di pagamento possono essere presentate appena possibile dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere incluse nella prima richiesta di pagamento presentata a seguito della ripresa dei pagamenti in conformità al calendario previsto dall' articolo I.4.1.

#### **II.17.4 Notifica degli importi dovuti**

L'AN comunica formalmente gli importi dovuti, specificando se si tratta di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo. Nel caso di pagamento del saldo, l'AN specifica inoltre l'importo finale del contributo determinato ai sensi dell'Articolo II.18.



## II.17.5 Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento di cui agli articoli I.4.2, I.4.3 e I.4.4 e II.17.1, e fatti salvi gli articoli II.17.2 e II.17.3, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora. Gli interessi dovuti non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo finale del contributo ai sensi dell'Articolo II.18.3.

Il tasso di interesse applicato è determinato in base alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale applicabile all'Accordo o dalle regole stabilite dall'AN.

In mancanza di tali disposizioni gli interessi da corrispondere sono determinati in base alle seguenti regole:

- a. sulla base del tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in Euro ( "tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza dei termini di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.
- b. la sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.17.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.17.3 non possono essere considerati ritardo di pagamento.
- c. gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo II.17.7.
- d. in deroga, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200 , essi saranno versati al beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.

## II.17.6 Valuta per le richieste di pagamento e pagamenti

Tutti i pagamenti da parte dell'AN devono essere effettuati in euro.

Qualora il beneficiario gestisca la propria contabilità generale in euro, dovrà convertire i costi sostenuti in altra valuta in euro, secondo le sue abituali procedure contabili.

Qualora il beneficiario gestisca la propria contabilità generale in una valuta diversa dall'euro, dovrà convertire i costi sostenuti in un'altra valuta in Euro, applicando la media dei tassi di cambio giornalieri pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, determinata in base del periodo di riferimento. Qualora nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non sia disponibile il tasso di cambio per la valuta in questione, la conversione dovrà essere effettuata applicando la media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla Commissione e pubblicati sul suo sito web

([http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)), determinata in base al periodo di riferimento.



### II.17.7 Data di pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

### II.17.8 Spese di trasferimenti bancari

Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:

- a. le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN;
- b. le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario;
- c. tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.

### II.17.9 Pagamenti al coordinatore

I pagamenti eseguiti a favore del coordinatore liberano l'AN dai suoi obblighi di pagamento.

## ARTICOLO II.18 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FINALE DEL CONTRIBUTO

### II.18.1 Calcolo dell'importo finale

Fatti salvi gli articoli II.18.2, II.18.3 e II.18.4, l'importo finale del contributo è determinato come segue:

- a. ove il contributo assuma la forma di rimborso di costi ammissibili, l'importo è determinato applicando la percentuale di rimborso, di cui al medesimo Articolo, ai costi ammissibili del Progetto approvati dall'AN per le corrispondenti categorie di costi;
- b. ove il contributo assuma la forma di contributo unitario, l'importo è determinato moltiplicando il contributo unitario, di cui al medesimo Articolo, per il numero effettivo di unità approvato dall'AN.

Qualora l'Allegato II preveda una combinazione di diverse forme di contributo, gli importi in questione vengono sommati.

### II.18.2 Importo massimo

L'importo totale versato ai beneficiari dall'AN non può in nessuna circostanza superare l'importo massimo indicato all'Articolo I.3.1.

Qualora l'importo determinato conformemente all'Articolo II.18.1 superi l'importo massimo in questione, l'importo finale del contributo sarà limitato all'importo massimo di cui all'Articolo I.3.1.



## **II.18.3 Regole sul divieto del fine di lucro e sulle entrate**

**II.18.3.1** Il contributo non può produrre un profitto per i beneficiari. Per profitto si intende un'eccedenza delle entrate rispetto ai costi ammissibili del Progetto

**II.18.3.2** Le entrate da prendere in considerazione sono le entrate accertate, generate o confermate alla data in cui il coordinatore redige il Rapporto finale con relativa richiesta di pagamento del saldo, e rientranti in una delle due seguenti categorie:

- a. redditi generati dal Progetto; oppure
- b. contributi finanziari assegnati in modo specifico da finanziatori per il finanziamento dei costi ammissibili del Progetto rimborsati dall'AN a norma dell'Articolo I.3.

**II.18.3.3** Non sono considerate entrate di cui tener conto per verificare se il contributo genera un profitto per i beneficiari:

- a. i contributi finanziari di cui all'Articolo II.18.3.2, lettera (b), che possono essere utilizzati dai beneficiari per coprire costi diversi dai costi ammissibili nell'ambito dell'Accordo;
- b. i contributi finanziari di cui all'articolo II.18.3.2, lettera (b), la cui parte non utilizzata non deve essere restituita al finanziatore alla scadenza del periodo di cui all'Articolo I.2.2.

**II.18.3.4** I costi ammissibili di cui tener conto sono i costi ammissibili approvati dall'AN per le categorie di costi rimborsate ai sensi dell'Articolo II.16.

38

**II.18.3.5** Qualora l'importo finale del contributo, determinato conformemente agli Articoli II.18.1 e II.18.2, generi un profitto per i beneficiari, il profitto sarà detratto in proporzione alla percentuale finale di rimborso dei costi reali ammissibili del Progetto, approvati dall'AN per le categorie di spese di cui all'Articolo II.16.3. La percentuale finale è calcolata sulla base dell'importo finale del contributo di cui All'articolo I.3.1, determinato conformemente agli Articoli II.18.1e II.18.2.

## **II.18.4 Riduzione in caso di attuazione carente, parziale o in ritardo**

Qualora il Progetto non venga attuato o venga eseguito in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo, l'AN può ridurre il contributo inizialmente previsto, sulla base dell'effettiva implementazione del Progetto e secondo le modalità stabilite nell'Allegato III.

## **II.18.5 Notifica contributo finale**

L'AN comunica al coordinatore l'importo del contributo finale per mezzo di una lettera formale inviata entro 60 giorni dal ricevimento del Rapporto finale da parte del coordinatore. Il coordinatore può presentare eventuali osservazioni sull'importo finale del contributo entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di notifica.



Qualora il coordinatore presenti le sue osservazioni entro il termine stabilito, l'AN deve analizzarle e informare il coordinatore sull'importo del contributo finale per mezzo di una notifica che specifichi l'importo del contributo eventualmente rideterminato, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni presentate dal coordinatore.

Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano la possibilità per il coordinatore o per l'AN di intraprendere un'azione legale contro l'altra parte in conformità con le disposizioni di cui all'articolo I.8.2.

## ARTICOLO II.19 – RECUPERO FONDI

### II.19.1 Recupero al momento del pagamento del saldo

Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un recupero, il coordinatore deve rimborsare all'AN l'importo in questione, anche se non è stato il beneficiario finale della somma dovuta.

### II.19.2 Recupero dopo il pagamento del saldo

Prima del recupero, l'AN comunica attraverso una lettera di notifica al coordinatore o al beneficiario interessato la sua intenzione di recuperare l'importo indebitamente versato, specificando l'importo dovuto e le ragioni per il recupero e invitando il beneficiario a comunicare eventuali osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della lettera di notifica.

Sulla base delle informazioni fornite, l'AN può decidere di rideterminare l'importo del contributo finale, e se applicabile, l'importo da recuperare. In questo caso, o se non sono state presentate osservazioni o se, nonostante le osservazioni presentate dal coordinatore o dal beneficiario in questione, l'AN decide di proseguire la procedura di recupero, l'AN può confermare il recupero da notificare formalmente al coordinatore o beneficiario interessato una nota di debito. La nota di debito specifica l'importo dovuto, i termini e la data per il pagamento.

Se il coordinatore o beneficiario interessato non rimborsa l'importo dovuto entro la data indicata nella nota di addebito l'AN recupera l'importo dovuto:

- a. per quanto possibile, attraverso compensazione con eventuali altri importi dovuti dall'AN al coordinatore o al beneficiario interessato, dopo averlo informato che l'importo dovuto per il rimborso sarà dedotto da un pagamento in corso o da un pagamento futuro.
- b. se del caso, attingendo alla garanzia finanziaria ove previsto ai sensi dell'articolo I.4.1;
- c. mediante avvio di un'azione legale nei confronti del beneficiario sulla base della legislazione nazionale, come indicato all'Articolo I.8.



### II.19.3 Procedura per il recupero dei fondi

Prima di procedere al recupero, l'AN comunica formalmente attraverso una lettera di notifica al coordinatore o al beneficiario interessato la sua intenzione di recuperare l'importo indebitamente versato, specificando l'importo dovuto e le ragioni del recupero, invitando il beneficiario a fare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di notifica.

Qualora il coordinatore o il beneficiario presentino le proprie osservazioni entro il termine, l'AN trasmette alla controparte una lettera di notifica con l'importo del contributo finale rivisto, l'importo del rimborso e le istruzioni per il recupero.

Se alla data indicata nella suddetta lettera di notifica il rimborso non è stato ancora effettuato e il coordinatore o il beneficiario non presentano alcuna osservazione nei tempi stabiliti, l'AN recupera, ove possibile, l'importo dovuto mediante compensazione con eventuali altri importi dovuti al coordinatore o al beneficiario, dopo averlo informato che l'importo dovuto per il rimborso verrà detratto da un pagamento in corso o da un pagamento futuro.

Se il rimborso non avviene secondo le disposizioni di cui sopra, l'AN procede al recupero dell'importo dovuto:

- a. mediante escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto, a norma dell'Articolo I.4.1;
- b. mediante avvio di un'azione legale nei confronti del beneficiario sulla base della legislazione nazionale, come indicato all'Articolo I.8.

### II.19.4 Interessi di mora

Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella notifica della richiesta di rimborso, l'importo dovuto viene maggiorato degli interessi calcolati al tasso stabilito nell'Articolo II.17.5. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento e la data (inclusa) in cui l'AN riceve effettivamente il pagamento integrale dell'importo dovuto.

Ogni pagamento parziale copre anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

### II.19.5 Spese bancarie

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero delle somme dovute all'AN sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE.





## ARTICOLO II.20 - CONTROLLI E VERIFICHE

### II.20.1 Controlli tecnici e finanziari e audit

L'AN e la Commissione possono effettuare controlli tecnici e finanziari e audit in relazione all'utilizzo del contributo.

Le informazioni e i documenti resi disponibili nell'ambito di controlli o degli audit devono essere trattati in forma riservata.

I controlli e gli audit effettuati dalla AN e dalla Commissione possono essere svolti sia direttamente tramite personale interno o tramite qualsiasi altro organismo esterno autorizzato a eseguirli per loro conto. I controlli e gli audit possono essere effettuati sulla base di verifiche documentali presso gli uffici della AN, della Commissione o di qualsiasi persona fisica o ente da loro incaricato, oppure possono avvenire in loco presso la sede del beneficiario o in locali o sedi in cui il Progetto è stato svolto.

I beneficiari concedono all'AN, alla Commissione, così come a qualsiasi persona o ente da loro incaricati, il pieno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla realizzazione del Progetto, ai suoi risultati e all'utilizzo del contributo in conformità con i termini e le condizioni del presente Accordo. I beneficiari devono concedere loro anche l'accesso ai locali e alle sedi in cui il Progetto è o è stato realizzato. Il diritto di accesso deve essere accordato fino a cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo o del rimborso da parte dei beneficiari, a meno che un periodo più lungo non sia richiesto dalla legge nazionale.

I controlli e gli audit possono essere avviati nel corso dell'attuazione dell'Accordo e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo. Tale periodo è limitato a tre anni se l'importo massimo di cui all'articolo I.3.1 non è superiore a 60.000,00 Euro.

La procedura di controllo o di audit è considerata avviata alla data di ricevimento della lettera con cui l'AN la preannuncia.

### II.20.2 Obbligo di conservazione della documentazione

I beneficiari sono tenuti a conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla sua legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, a meno che un periodo più lungo non sia richiesto dalla legislazione nazionale

Se l'importo massimo di cui all'articolo I.3.1, non è superiore a 60 000 EUR, tale termine è limitato a tre anni, a meno che una durata più lunga sia richiesta dalla legge nazionale.



I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi o recupero di crediti inerenti il contributo. In tali casi i beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione fino alla conclusione degli audit, dei ricorsi, dei contenziosi o del recupero dei crediti.

### II.20.3 Obbligo di fornire informazioni

Qualora venga avviato un controllo o una verifica prima del pagamento del saldo, il coordinatore deve fornire tutte le informazioni, anche in formato elettronico, richieste dall'AN o da qualsiasi altro organismo esterno da essa autorizzato. Se del caso, l'AN può chiedere che tali informazioni vengano fornite direttamente da un beneficiario.

Qualora venga iniziato un controllo o una verifica dopo il pagamento del saldo, tali informazioni devono essere fornite dal beneficiario interessato.

L'AN può chiedere tali informazioni nell'ambito dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo II.20.1.

Nel caso in cui il beneficiario non adempia agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l'AN può considerare:

- a. tutti i costi insufficientemente documentati dalle informazioni fornite dal beneficiario inammissibili;
- b. tutti i contributi unitari insufficientemente giustificati dalle informazioni fornite dal beneficiario come indebiti.

### II.20.4 Procedura di audit in contraddittorio

Sulla base dell'esito dei controlli o degli audit l'AN redige un rapporto provvisorio e lo invia al beneficiario interessato entro 30 giorni dal termine dei suddetti controlli; il beneficiario interessato avrà 30 giorni dalla data di ricezione del suindicato rapporto per presentare le sue osservazioni. Entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine l'AN invia al beneficiario il rapporto definitivo.

### II.20.5 Effetti dei risultati degli audit e dei controlli

Sulla base dell'esito finale degli audit o controlli, l'AN può decidere di adottare i provvedimenti che ritiene necessari, incluso il recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati, a norma dell'Articolo II.19.

Nel caso di esito finale degli audit o controlli effettuati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra il nuovo importo finale del contributo, determinato a norma dell'Articolo II.18, e l'importo totale versato al beneficiario nell'ambito dell'Accordo stipulato ai fini dell'attuazione del Progetto.



## II.20.6 Controlli e ispezioni da parte dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli in loco e ispezioni, in conformità con le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la Lotta Antifrode (OLAF), che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento (Euratom) n. 1074/1999, e dal Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle ispezioni effettuate in loco dalla Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea contro le frodi e altre irregolarità e di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a questa decisione di contributo.

## II.20.7 Controlli e audit da parte della Corte dei Conti Europea

La Corte dei Conti Europea ha gli stessi diritti dell'AN e della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e degli audit.

## ARTICOLO II.21 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

### II.21.1 Monitoraggio e valutazione del Progetto

I beneficiari accettano di partecipare e contribuire alle attività di monitoraggio e di valutazione organizzate dall'AN e dalla Commissione Europea, nonché dalle persone e organismi da esse incaricati.

In questo contesto, i beneficiari riconoscono all'AN e alla Commissione Europea, nonché alle persone e agli organismi da esse incaricati, pieno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla realizzazione del Progetto e ai suoi risultati. Il diritto di accesso deve essere concesso fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo o del rimborso da parte dei beneficiari.

### II.21.2 Valutazione periodica dei contributi unitari

I beneficiari accettano che l'AN e la Commissione possano analizzare le registrazioni prescritte dalla legge (cioè le registrazioni che i beneficiari devono tenere ai fini del rispetto degli obblighi di legge), inclusi i relativi documenti giustificativi, ai fini di valutazioni periodiche dei livelli unitari di contribuzione.

Tali analisi non hanno l'obiettivo di apportare revisioni all'importo finale del contributo nell'ambito del presente Accordo, ma possono essere utilizzati dall'AN e dalla Commissione in vista di possibili futuri aggiornamenti delle fasce dei contributi unitari.

~~~~~

